

CONVEGNO 7.12.2012 a Napoli

Appunto

La regolamentazione unitaria dei contratti nell'UE

1.- La tendenza ad una regolamentazione comune dei contratti ha avuto un'andatura oscillante.

L'invito del Parlamento Europeo ad adoperarsi per l'elaborazione di un codice europeo comune di diritto privato risale al 1989 (risoluzione A 2-157/89).

Ad esso ha fatto seguito un intenso lavoro di studiosi, che ha dato i suoi frutti, soprattutto, nei *Principles of European Contract Law* (PECL), pubblicati nel 1995, 2000, 2003 dalla Commissione presieduta dal giurista danese **Ole Lando** (la cui costituzione era stata sollecitata dalla Comunità Europea), che si è ispirata all'idea di una regolamentazione per principi, e nel Progetto Preliminare del Codice Europeo dei Contratti, redatto dall'Accademia dei Giusprivatisti Europei fondata dal prof. **Giuseppe Gandolfi**, il cui primo volume dedicato alla parte generale, è stato pubblicato, nella 2° ediz., nel 2004, mentre la 1° parte del II volume, dedicata alla vendita, è stata pubblicata nel 2007.

La Commissione Europea, nella comunicazione dell'11.7.2001, è apparsa muoversi sulla linea di una regolamentazione comune, confortata dalla delibera del Parlamento Europeo del 15.11.2001.

A seguito di un'ampia consultazione sulle varie opzioni la Commissione, nella comunicazione del 5.3.2003, ha espresso l'intento di procedere all'elaborazione di un "*Quadro Comune di Riferimento*" (*Common Frame of Reference*), che stabilisse "*principi e terminologie comuni nel campo del diritto europeo dei contratti*" con il triplice obiettivo di: 1) riesaminare l'*acquis* esistente; 2) realizzare un grado più elevato di convergenza tra i diritti degli stati membri della Comunità; 3) vagliare se si rendesse necessaria l'adozione di misure specifiche non legate ad un settore particolare o l'adozione di uno strumento opzionale.

Della redazione di questo "Quadro Comune" si sono dati carico il Gruppo di Studio sul Codice Civile Europeo (*Study Group*) e il Gruppo di Ricerca sul diritto privato europeo in essere (*Acquis Group*), che, basandosi, per il II e il III volume, specialmente sull'opera della Commissione Lando, hanno realizzato una ricerca

imponente, pubblicata in 6 volumi nel 2009 e curata da **Cristian von Bar** e da **Eric Cluve**.

L'impostazione del lavoro ha portato all'elaborazione di un "*Quadro di riferimento*" costituito da definizioni, principi e modelli di regole.

I modelli di regole costituiscono la parte di gran lunga prevalente dell'opera e non hanno, dichiaratamente, forza normativa ma vogliono costituire "*soft law rules*", che potranno essere prese a modello dai legislatori, ad es. per promuovere coerenza tra diritto interno e *acquis* comunitario.

Il Gruppo di studio coordinato da **von Bar** si è posto il problema se le regole dovessero essere orientate a riflettere la situazione esistente (*l'acquis*) o potessero avere carattere innovativo, e lo ha risolto nel secondo senso.

Le definizioni "*Tendono a promuovere lo sviluppo di una terminologia legale europea*" (pp. 65-84 del I volume).

I principi che improntano tutto il DCFR ("*underlying principles*") sono: libertà, sicurezza, giustizia ed efficienza. Ciò non comporta che il principio di "lealtà" sia trascurato, perché è coperto dai principi di giustizia e sicurezza.

Vi sono poi principi di natura spiccatamente politica: protezione dei diritti umani, promozione della solidarietà e della responsabilità sociale, tutela delle diversità culturali e linguistiche, protezione e promozione del *Welfare*, promozione del mercato internazionale.

2. Di una fase di elaborazione del DCFR sono stato, più che partecipe, testimone, quale componente della delegazione italiana degli esperti degli Stati Membri sul diritto contrattuale europeo (Cons. Giacalone - Io - prof.ssa Rossi Carleo) nel confronto, a livello di stati membri, su questo tema.

Le riunioni erano organizzate dal dott. **Dirk Staudenmayer**, capo unità presso la DG Salute e tutela dei consumatori.

Il numero dei partecipanti (26 delegazioni - variamente composte) e la durata dei lavori (una giornata a *workshop*) limitavano molto la possibilità di fruttuosa discussione. Inoltre, il lavoro dei ricercatori era poco noto ed ancora *in fieri*, e il materiale che poi venne messo a disposizione dagli esperti, con accesso ad apposito sito, era diventato così massiccio, per l'apporto di contributi di ogni provenienza e non filtrati, da rendere difficile l'orientamento.

